



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 244 / 2023

DEL 01/08/2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTIVITÀ DI SUPPORTO DI GESTIONE DEL PROGRAMMA PRESENZE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste la Deliberazione G.C. n. 27 del 21/02/2023 ad oggetto "Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (P.T.F.P.) 2023-2025; Deliberazione G.C. n. 41 del 25/05/2021 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo dell'Ente" e Deliberazione Deliberazione G.C. n. 58 del 27/04/2023 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025";

Visti:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento di contabilità;

Visti altresì

- l'art. 107 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D. Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

Richiamato il provvedimento sindacale, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D. Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano alla sottoscritta le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000;

Richiamate:

- la deliberazione consigliere n. 10 del 27.04.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025, esecutivo a norma di legge;
- la deliberazione consigliere n. 9 del 27.04.2023 con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione (D.U.P) 2023-2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 27.04.2023, esecutiva, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi;

Premesso che con determinazione n. 39 del 22.02.2023 si provvedeva ad affidare il servizio di supporto di gestione del programma presenze, periodo 1 marzo – 30 giugno 2023, alla società

Kronos sas di Strambi Paola & C., con sede in Via Giovanni March, 14/A - 57121 Livorno, fatta salva l'opportunità della prosecuzione del servizio;

Preso atto della necessità di proseguire nella suddetta attività di supporto, al fine di adottare misure che consentano di ottemperare alla normativa vigente, al fine di un controllo puntuale delle timbrature, semplificando i processi di rilevazione e controllo dei dati di presenza;

Preso atto dell'offerta economica proposta da Kronos sas di Strambi Paola & C., con sede in Via Giovanni March, 14/A - 57121 Livorno per il servizio in essere, acquisita al protocollo dell'Ente registrazione protocollo n. 9612/2023;

Considerato che la suddetta società per l'espletamento di tutte le fasi costituenti il servizio garantisce l'impiego di proprio personale qualificato ed esperto;

Considerato che il servizio fornito dalla suddetta società è essenziale ed imprescindibile per l'Ente in quanto garantisce la funzionalità, l'aggiornamento e l'efficienza dell'intero sistema informativo del programma presenze, al fine di una corretta elaborazione ed erogazione degli stipendi;

Valutata l'offerta economica congrua, conveniente e sostenibile in relazione ai contenuti e al prezzo proposto, tenuto conto del valore dell'appalto e della necessità di procedere celermente tramite affidamento diretto, al fine di soddisfare quanto prima le esigenze dell'Ente;

Rilevato che, alla stregua di un'attenta valutazione qualitativa ed economica, il preventivo sopra richiamato soddisfa le esigenze dell'Ente e, al contempo, si stima congruo rispetto al valore di mercato;

Considerata

- l'opportunità di assicurare procedure più snelle e semplificate per acquisire lavori, opere o forniture di importo non elevato;
- che, in ragione dell'esiguità delle somme oggetto di affidamento, il ricorso alle ordinarie procedure di gara comporterebbe rallentamento dell'azione amministrativa con dispendio di risorse e tempi;

Visti

- l'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 96/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

Dato atto che

- ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000,00 euro non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;
- il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000 euro, Iva esclusa;

- il comma 6 dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 36/2023 sancisce che *“È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”*;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e di utilizzare il criterio del minor prezzo di cui all'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

- per gli appalti di valore inferiore a 140.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di ottemperare alla normativa vigente, al fine di un controllo puntuale delle timbrature, semplificando i processi di rilevazione e controllo dei dati di presenza;
- l'oggetto del contratto è il servizio di supporto di gestione del programma presenze, periodo 1 luglio 2023 – 30 giugno 2024;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto:

- non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

Ravvisata la necessità di provvedere ad impegnare la somma di euro 3.000,00 oltre a oneri I.V.A. 22% per il periodo 1 luglio 2023 – 30 giugno 2024, fatta salva l'opportunità della prosecuzione del servizio, per un totale di euro 3.660,00, come da preventivo sopra richiamato;

Dato atto che la somma sopra determinata trova giusta copertura al capitolo 10301031170 del bilancio 2023/2025 esigibilità 2023 e 2024, che presenta la necessaria disponibilità;

Considerato che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nel campo di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed è contraddistinto dal CIG n. **ZE A3BF1A49**;

Preso atto dell'attestazione attestante la regolarità contributiva della ditta numero Protocollo INPS_36980456 data richiesta 18/07/2023 scadenza validità 15/11/2023;

Dato atto che non sussistono rischi di interferenza e che in relazione alla presente procedura non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, conformemente a quanto disposto dall'art. 42 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza

pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del D.lgs. n. 118/2011, introdotto dal D.lgs. n. 126/2014;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di affidare alla società Kronos sas di Strambi Paola & C., con sede in Via Giovanni March, 14/A - 57121 Livorno P.IVA 00422690495 il servizio di supporto di gestione del programma presenze, periodo 1 luglio 2023 – 30 giugno 2024, fatta salva l'opportunità della prosecuzione del servizio, per un totale di euro 3.660,00, oneri inclusi, come da preventivo acquisito al protocollo dell'ente con registrazione n. 9612/2023;
- 3) di imputare la spesa di euro 1.500,00 oltre a oneri I.V.A. 22% per complessivi euro 1.830,00 al capitolo 10301031170 del bilancio 2023/2025 esigibilità 2023, ed euro 1.830,00 al capitolo 10301031170 del bilancio 2023/2025 esigibilità 2024, che presenta la necessaria disponibilità;
- 4) di dare atto della regolarità sotto il profilo tecnico di quanto forma oggetto della presente determinazione;
- 5) di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
- 6) di dare atto che dalla documentazione in atti, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;
- 7) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U. d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell'Ente per il periodo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, ex art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss.mm.ii.
- 9) di dare atto che i dati relativi alla presente Determinazione saranno pubblicati ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, presso la sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito web istituzionale.

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 01/08/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SABELLA LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)